

Informativa Lavoro 19/2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

AGGIORNAMENTI EMERGENZA CORONAVIRUS

Facendo seguito a quanto già comunicato, si fornisce l'aggiornamento delle disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza coronavirus in corso. In particolare, sono stati emanati, per quanto di maggior interesse, i seguenti provvedimenti:

- il D.L. 6/2020;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (disposizioni attuative);
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 (ulteriori disposizioni attuative);
- il Decreto Mef 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza).

Smart working

Per espressa previsione della L. 81/2017, il lavoro agile necessita di un accordo scritto tra le parti, a termine o a tempo indeterminato, che disciplini l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo deve anche individuare i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Le disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro per lo *smart working* sono molto scarse. L'articolo 22, L. 81/2017, stabilisce che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, deve consegnare a questi e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. La norma prevede, inoltre, che il lavoratore sia tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, T.U. sicurezza, la valutazione dei rischi va obbligatoriamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi (Dvr) deve essere rielaborato. Come chiarito dall'Inail con circolare n. 48/2017, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al Titolo III, D.Lgs. 81/2008, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un'adeguata manutenzione.

L'articolo 23, L. 81/2017, stabilisce che l'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni devono essere comunicate telematicamente, in modalità singola o massiva, attraverso la procedura *on line*, accedendo dal portale Cliclavoro, indicando i dati del datore di

lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata, essendo possibile successivamente modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all'annullamento dell'invio. Per accedere alla procedura gli utenti possono utilizzare SPID ovvero le credenziali di accesso a Cliclavoro (ricordiamo che dal 13 marzo 2020 si accede a tutti i servizi *on line* del Ministero del lavoro esclusivamente tramite SPID e che, quindi, non sarà più possibile utilizzare le credenziali del portale Cliclavoro). La procedura telematica prevede che il *file* contenente l'accordo venga allegato alla comunicazione telematica.

Il nuovo D.P.C.M. segue di soli 2 giorni quello del 23 febbraio 2020, che limitava tali semplificazioni ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale (la c.d. zona rossa ovvero gli 11 Comuni – 10 lombardi e 1 veneto – che sono stati oggetto di provvedimenti restrittivi). Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, in particolare, è intervenuto per semplificare l'attivazione del lavoro agile. Lo *smart working* semplificato prevede, per l'appunto, semplificazioni rispetto alle norme di cui alla L. 81/2017 con riferimento a:

- accordo;
- sicurezza sul lavoro;
- comunicazione telematica.

Rimangono, invece, inalterate le altre norme in materia.

L'articolo 3, del precedente D.P.C.M. 23 febbraio 2020, che regolava lo *smart working* per l'emergenza, è stato soppresso.

In particolare, l'articolo 2, D.P.C.M. 25 febbraio 2020, prevede che, fino al prossimo 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgono attività lavorativa fuori da tali territori, sia possibile attivare il lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla L. 81/2017. Pare ragionevole che gli accordi siano a tempo determinato in virtù del persistere dell'emergenza, con data di conclusione il 15 marzo 2020.

Per quanto concerne, poi, gli obblighi di informativa ai fine della sicurezza e salute, è stato previsto che possano essere assolti anche in via telematica – per cui si ritiene basti una semplice *e-mail* – e ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail, scaricabile in formato .doc all'indirizzo: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html>.

Infine, come da indicazioni del Ministero del lavoro, mancando l'accordo scritto, nella procedura telematica l'accordo individuale da allegare potrà essere sostituito da un'autocertificazione, di cui si fornisce un *fac-simile*, e nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" dovrà essere inserita la data di inizio dello *smart working*.



Fac simile di autocertificazione

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____, C.F. _____,
nato a _____ (____) il ____/____/____,
residente a _____ (____) in _____ n. ____
in qualità di _____ dell'azienda _____
avente sede in _____, C.F./P.IVA _____,
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto (articoli 76 e 75, D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000:

di aver stipulato con il lavoratore _____ nato a
_____ (____) il ____/____/____,

un accordo di lavoro agile ai sensi dell'articolo 2, D.P.C.M. 25 febbraio 2020, in deroga alla L. 81/2017, e che
la data di inizio della prestazione di lavoro in modalità agile sarà il _____ con
termine il 15 marzo 2020.

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, che:

- la sede legale/operativa dell'azienda è sita nella Regione _____ (specificare
se Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto o Liguria);
o, in alternativa
- il lavoratore _____ è residente/domiciliato nella Regione
_____ (indicare la Regione fra Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia,
Piemonte, Veneto o Liguria) e specificatamente in _____ (indicare il luogo di
residenza/domicilio) e svolge attività lavorativa fuori da tale territorio, ovvero in
_____.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

_____ (per esteso e leggibile)





NEWSLETTER

a cura di **Aniasi Leonetti**

Associazione Professionale tra Dottori Commercialisti

Qualora le disposizioni per l'emergenza non dovessero essere prorogate, per poter continuare a utilizzare la modalità del lavoro agile, occorrerà predisporre nuovo accordo scritto dal 16 marzo prossimo, che dovrà, tra l'altro, essere trasmesso telematicamente attraverso il portale Cliclavoro e seguirà le regole ordinarie non semplificate.

Sospensione dei termini

Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni della zona rossa di cui all'allegato 1) al D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto: Vo'), sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29, D.L. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni citati.

I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni citati non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione sopra evidenziato.

La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29, D.P.R. 600/1973.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

HRIT